



**SEMINARIO TECNICO CONFSERVIZI - ARPAE**  
**AUTORIZZAZIONE SCARICHI ACQUE REFLUE**  
Bologna, 29 giugno 2016  
**VERBALE INCONTRO**

<b>Presenti</b>	<b>Ente/Azienda</b>
Anzalone Claudio	HERA spa
Bardasi Gabriele	ARPAE
Bini Francesco	CADF spa
Bariani Carlo	CADF spa
Bussandri Gabriella	IRETI spa
Baganella Katia	IRETI spa
Bertolasi Andrea	AIMAG spa
Caporossi Emilio	HERA spa
Carpanoni Fabrizia	IRETI spa
Canovi Loris	IRETI spa
Forti Stefano	AIMAG spa
Guazzi Manuela	SORGEAQUA
Gualerzi Luca	IRETI spa
Galli Paolo	IRETI spa
Magnani Daniela	IRETI spa
Morelli Susanna	HERA spa
Martinini Pierpaolo	HERA spa
Monaco Chiara	AIMAG spa
Sacchetti Andrea	HERA spa
Scarcella Giannicola	HERA spa
Sala Monica	ARPAE
Scacchetti Floriano	AIMAG spa
Stefanini Fabrizio	HERA spa
Vitali Alberto	ROMAGNA ACQUE spa
Vassena Marco	EMILIAMBIENTEspa

## **1 PREMESSA**

L' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), istituita con L.R. 13/2015, integra le funzioni di Arpa con quelle dei Servizi ambiente delle Province.

L'aggregazione, in un'unica struttura, delle competenze precedentemente allocate a soggetti istituzionali diversi, potrà rappresentare un valido strumento per l' omogeneizzazione e semplificazione, su scala regionale, dei procedimenti tecnici e amministrativi relativi alle principali tematiche ambientali.

Il presente seminario tecnico si inserisce quindi nel processo di razionalizzazione suddetto. In particolare è stato discusso un primo gruppo di 11 temi raccolti presso i Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti in regione dal Coordinamento risorse Idriche di Confservizi.

## **2 DISCUSSIONE**

A seguire i commenti e le osservazioni emersi.

Per comodità di lettura sono stati riportati **in carattere rosso** su ciascuna scheda illustrativa del tema in argomento.

**Le parti provvisoriamente in carattere verde sono del redattore e sono da considerare suggerimenti logici dei quali valutare la condivisione e fattibilità.**

## TEMA 1)

## AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

Con la nuova struttura ARPAE-SAC, che assorbe le precedenti competenze provinciali in materia, ci si attende una progressiva omogeneizzazione nella strutturazione delle prescrizioni delle AUA sulla parte relativa alle autorizzazioni allo scarico.

Ad esempio, alcuni aspetti da discutere sono:

- Omogeneizzazione e semplificazione, per medesime tipologie e taglie di impianto, delle prescrizioni tecniche:  
ARPAE condivide l'utilità di definire prescrizioni tecniche standard e suggerisce ai Gestori di presentare una prima proposta su cui discutere. **Il Coordinamento Risorse Idriche di Confservizi si impegna a produrre tale proposta da sottoporre ad ARPAE.**
- Applicazione dei limiti allo scarico in funzione della potenzialità dell'impianto oppure della consistenza dell'agglomerato  
ARPAE si riserva di effettuare un approfondimento; l'obiettivo deve essere comunque quello di avere il medesimo approccio in tutti i territori (attualmente, ad eccezione di FC, tutti considerano la consistenza dell'agglomerato).
- Applicazione limite puntuale o % di abbattimento per la tab.1 del DLgs 152/2006 (la % di abbattimento risulta critica per impianti con forti problematiche di acque parassite)  
ARPAE condivide l'applicazione dei limiti di concentrazione. Eventuali casi singoli difformi al principio suddetto (con applicazione del limite puntuale e di quello di abbattimento) andranno valutati e risolti di volta in volta.
- Protocolli d'intesa per i controlli dove permangono differenze sull'applicazione operativa della parte di controlli fatti dal gestore per conto di ARPAE  
ARPAE condivide la necessità di un approccio omogeneo e si impegna a renderlo operativo in occasione della stesura dei nuovi protocolli d'intesa.
- Caratteristiche, contenuti minimi, limiti e luogo di conservazione dei registri di impianto;  
ARPAE è disponibile alla semplificazione e condivisione dei contenuti dei registri. **Al riguardo produrrà un modello di riferimento da condividere con i gestori. Per quanto riguarda il luogo di conservazione, ARPAE ritiene che si possa derogare al principio di conservazione dei registri presso gli stessi solo nel caso di assenza di infrastrutture civili che consentano la conservazione in sicurezza (caso tipico fosse Imhoff).**  
In alternativa i Gestori possono proporre l'utilizzo di registri "dematerializzati" (su supporto informatico) purché consultabili dal sito d'impianto.
- Necessità/obbligo di inviare relazioni consuntive annuali con dettaglio di informazioni gestionali per impianti e rete fognaria (interventi, fanghi prodotti con destinazione puntuale, aggiornamenti AE residenti e AE produttivi, ecc...)  
ARPAE concorda sul fatto che tali relazioni siano superabili dai flussi informativi richiesti dalle nuove norme regionali e precisamente: Delibera 2087/2015 - Sistema Informativo regionale del SII e la Legge/Delibera (di prossima emanazione) relativa all'autorizzazione provvisoria e approvazione progetti (che prevede la redazione di Manuali di Gestione da allegare all'atto autorizzativo).

- Omogeneizzazione nell'applicazione dei limiti allo scarico dei parametri di Tab. 1 all.5 D.Lgs. 152/06: limiti oltre i quali applicare la sanzione puntuale e superamento limiti da sanzionare solo al termine dell'anno solare in relazione al numero di campionamenti/autocontrolli effettuati.

ARPAE concorda sull'interpretazione che le valutazioni sui superamenti, e di conseguenza l'applicazione di eventuali sanzioni, debba avvenire al termine dell'anno solare in relazione al numero di campionamenti/autocontrolli effettuati. Si impegna ad applicare tale principio anche in quei territori (es. Ferrara) dove la sanzione viene elevata al primo superamento.

## TEMA 2)

### AUTORIZZAZIONI SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA

- Nell'istruttoria di AUA verificare che il Comune alleggi al proprio Atto il parere del Gestore (la DGRER 1053/2003 già prevede questo obbligo, ma non sempre viene ottemperato)
- Il Gestore del SII non ha sempre un ritorno dell'AUA rilasciata: occorrerebbe proceduralizzarne la trasmissione
- Nelle AUA rilasciate in alcuni casi non vengono riportati in maniera completa e corretta le prescrizioni contenute nel parere del Gestore (es. deroghe sui limiti, portate, etc.). Ciò determina inevitabili ripercussioni sull'attività di controllo che il Gestore del SII è chiamato a fare. Si potrebbe ovviare a tali situazioni allegando il parere tecnico del Gestore direttamente nell'AUA e rendendolo quindi parte integrante dell'atto stesso
- Possibilità di ricevere informazioni in merito ad esiti analitici effettuati da ARPAE su controlli in siti AIA e/o in qualunque caso siano chiamati in causa per analisi di sostanze pericolose.

ARPAE condivide le osservazioni. Poiché il DPR 59/2013 non fa riferimento al Comune, quest'ultimo dovrebbe essere coinvolto marginalmente solo per l'acquisizione del parere del Gestore.

L'atto autorizzativo deve essere emesso dal SUAP e per ovviare al fatto che il Gestore non ne riceve sempre una copia è opportuno concordare con i SUAP di inserire tra i destinatari anche l'Ente Gestore.

Si evidenziano problematiche anche sull'applicazione di quanto previsto al comma 1 art. 4 del D.P.R. 59/2013: il comma prevede che il SUAP verifichi "in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale" della pratica e la trasmetta "ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)". Attualmente in alcuni casi vengono inoltrare pratiche prima che sia effettuata tale verifica, pertanto vengono emessi pareri su istanze che poi vengono rigettate perché non corrette da un punto di vista formale.

Si suggerisce inoltre di rendere obbligatorio allegare all'istanza la planimetria aggiornata dei reticoli fognari interni, anche nella situazione in cui "nulla è mutato". Questo perché ci sono domande di rinnovo la cui documentazione tecnica, usando la condizione del "nulla è mutato", risale anche agli anni '90.

Altro tematica è la richiesta di integrazioni che può essere fatta in una sola volta e che spesso vede bypassato il Gestore del SII: ciò determina la necessità di richiedere al proponente AUA di fare integrazioni volontarie al Suap

E' inoltre in corso la revisione della piattaforma informatica dei SUAP: a tendere la compilazione della domanda dovrebbe essere solo on line e la presenza di campi obbligatori/facoltativi aiuterà la verifica della correttezza formale della pratica (criticità esplicitata nei punti precedenti).

**TEMA 3)****SCARICATORI D'EMERGENZA A SERVIZIO DI SOLLEVAMENTI DI RETE FOGNARIA NERA E SCOLMATORI DI PIENA**

- Gli scaricatori di emergenza a servizio di sollevamenti di rete fognaria nera, che per norma di buona tecnica vanno realizzati in tutti i casi in cui risulti possibile, talvolta non vengono ammessi in sede di approvazione del progetto. E' possibile valutare ragionevoli prescrizioni realizzative (es. ridondanze) e gestionali (es. telecontrollo)  
ARPAE condivide quanto esposto e si impegna ad adottare provvedimenti autorizzativi in tal senso. I Gestori valuteranno l'opportunità di chiedere nuovamente autorizzazione per i casi in cui sia stata negata.
  
- Gli scolmatori di piena, in molti casi, vengono autorizzati prescrivendo il "controllo visivo" degli stessi con frequenza almeno mensile. Stante l'impatto di tali attività (quali ad esempio la gestione di uomini in strada), appare opportuno eliminare questo tipo di prescrizione, lasciando alla responsabilità del gestore di definire le prassi gestionali più opportune in relazione all'importanza dello scolmatore (ad es. sistemi di telecontrollo in casi di particolare rilevanza).  
ARPAE condivide e si impegna a rendere operativo tale indirizzo in tutti i territori.

**TEMA 4)****EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE SUGLI SCARICHI, GESTIONE DEL TRANSITORIO**

RER ha avviato le attività per aggiornare la DGRER 1053/2003 (e norme collegate) che declina le competenze regionali previste dal D.Lgs. 152/99 (ora 152/06).

Un elemento di rilievo riguarda la distinzione fra scarichi nuovi ed esistenti: in attesa della modifica della norma, si potrebbe condividere il principio generale che l'adeguamento di uno scarico in agglomerato <200 AE (es. da non trattato a trattato) non generi un nuovo scarico, e quindi non si applichi l'asterisco di Tab.3 della DGRER 1053/2003, e si possa considerare appropriato il trattamento mediante fossa Imhoff.

La DGRER 201/2016 riguarda al 2030 gli interventi di adeguamento degli scarichi ricadenti in agglomerati inferiori a 200 AE. In alcuni casi specifici in cui si riscontrino problematiche igienico-sanitarie di un certo rilievo, gli interventi di risanamento possono però essere anticipati ed attuati prima che la DGRER 1053/2003 venga superata dalla nuova norma regionale in fase di definizione.

L'applicazione di quanto previsto al paragrafo 4 punto 4 della DGRER 201/2016 dovrebbe permettere all'Autorità competente di poter ritenere sempre idoneo il trattamento primario (tipo Imhoff) anche con la DGRER 1053/2003 ancora in vigore.

ARPAE si riserva di verificare questa possibilità e darne comunicazione ai soggetti interessati (Atersir e Gestori SII).

**TEMA 5)****CRITICITA' AMBIENTALI/PRESCRIZIONI SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

- Fascia di rispetto dei 100 m dall'impianto di depurazione prevista dalla Delibera interministeriale del 1977 (All.4). Inserimento di possibili deroghe nel caso siano previste barriere/coperture e chiarimento sul punto da cui occorre calcolare la distanza (es. recinzione, vasca ox, pretrattamenti)
- Controllo degli odori (unità di misura, criteri di misurazione, limiti su parametri chimici oppure odori metrici mirati): assenza di riferimenti legislativi specifici non ancora definiti stante le difficoltà connesse alla soggettività della percezione olfattiva (unico riferimento, tra l'altro da aggiornare, è la DGR 995/2012)

ARPAE condivide la necessità di avere un quadro di maggiore chiarezza e definire, per quanto possibile, riferimenti univoci. Pur rimanendo necessaria la valutazione dei singoli casi in relazione al contesto ambientale, è possibile definire criteri di valutazione stabili (ad es. per la valutazione dell'impatto odorigeno, calcolare la distanza dal perimetro vasca avente maggiore emissione e non dalla recinzione impianto). **ARPAE si impegna a delineare i possibili criteri e a confrontarsi con i Gestori prima di tradurli in direttive interne.**



- Dubbi (**riportati di seguito in blu**) su Nota esplicativa Ministero dell' Ambiente – punto 3, in merito alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 46/2014 (AIA):
  - *“il depuratore è completamente escluso dalla categoria IPPC 6.11 se tratta esclusivamente reflui recapitati da fognature di reflui urbani, così come definiti dall'art. 74, comma 1, lettera i), del Dlgs 152/06, anche se tali fognature convogliano anche acque reflue industriali da installazioni IPPC, che rispettano i limiti di immissione in pubblica fognatura”*: **si intendono comprese le deroghe**

ARPAE condivide. Verrà comunque richiesto parere a Balboni

- *“se il depuratore tratta sia reflui industriali, sia acque reflue urbane, l'esclusione dalla categoria IPPC 6.11(\*), prevista in caso di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, non si applica alle parti del depuratore in cui è effettuato il pretrattamento necessario a garantire ai reflui industriali, provenienti da installazioni IPPC e convogliati tramite reti fognarie non provenienti da agglomerato di conseguire le caratteristiche che ne consentano lo scarico in pubblica fognatura. Conseguentemente tali parti costituiscono una installazione soggetta ad AIA”*: **per “reti fognarie non provenienti da agglomerato” sono da intendersi i casi di convogliamento diretto al depuratore?**

ARPAE condivide. Per “reti fognarie non provenienti da agglomerato” sono da intendersi i casi di reti fognarie che colleghino direttamente al depuratore reflui di installazioni IPPC senza interconnessioni con la rete pubblica di acque reflue urbane

- In caso di depuratore autorizzato AIA, appare opportuno mantenere separata (non AIA) l'autorizzazione della rete fognaria afferente.

ARPAE condivide. E' soggetto ad AIA solo l'impianto di depurazione e non la rete fognaria ad esso afferente.

Gli interventi di ripristino delle reti interrato spesso avvengono molto vicino alle abitazioni.

Vengono richieste, quindi, ai Comuni delle deroghe, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15/2001, ai limiti di orario e di emissione acustica di cui alla D.G.R. n. 45/2002. Tali richieste vengono talvolta rifiutate a seguito di parere ARPAE.

ARPAE condivide la criticità, ma occorre "agire" sui regolamenti comunali.

Vengono condivisi i seguenti principi:

- i lavori in pronto intervento beneficiano sempre della deroga sugli orari e per essi non sono richiesti adempimenti amministrativi;
- per i lavori programmati la deroga d'orario – se proprio è necessaria - va ovviamente motivata da necessità di organizzazione cantiere; la deroga ai limiti di emissione può essere richiesta documentando il fatto che nelle date condizioni operative è necessario utilizzare attrezzatura che non può avere livelli di emissione entro i limiti.

Sarebbe utile che tutti i Comuni adottassero un regolamento (o modificassero quello esistente) che prevedesse una sorta di "autorizzazione tacita" in deroga ai livelli di emissione per i lavori di pubblica utilità per i quali sia necessario utilizzare talune attrezzature (frese, martelli demolitori etc) in condizioni operative (es. vicinanza ad edifici) che non permettono di rispettare i limiti.

**TEMA 8)****FORNITURA DI SERVIZI IDRO-METEO**

Oggi ARPAE fornisce su base convenzionale (onerosa) dati idro-meteo utili alla gestione di reti e impianti. Sarebbe interessante valutare la possibilità che ARPAE possa fornire un servizio di:

- alerting avanzato per eventi estremi (di particolare interesse per la gestione delle reti di drenaggio urbano);
- reporting per specifici eventi meteo eccezionali (di particolare utilità per “certificare” il loro grado di “eccezionalità” da utilizzare per la gestione di contenziosi e a fini assicurativi).

Sarebbe utile disporre, al fine di poter effettuare una migliore e puntuale valutazione del carattere di eccezionalità dell’evento temporalesco, di rilievi dei dati pluviometrici con frequenze maggiori, anche con intervalli di 5 minuti, rispetto a quanto effettuato attualmente (rilievi di tipo orario).

ARPAE ha possibilità di redigere Report specifici in caso di eventi meteo “eccezionali” anche relativi ad aree territoriali molto piccole. I Gestori possono contattare il Servizio Idro-Meteo-Clima per concordare la stipula di apposite Convenzioni o l’integrazione di quelle esistenti.

**TEMA 9)****TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI FUORI DAL BACINO DI PERTINENZA**

Valutare la possibilità di superare il vincolo dell' "ambito ottimale di appartenenza" per il trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, così come previsto all' art. 6 – comma 2.6 secondo capoverso della DGR 1053/2003 (\*), fermo restando ovviamente l'obbligo da parte del Gestore di dimostrare che l'impianto abbia caratteristiche e capacità depurative adeguate.

*(\*)"Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità superiore a 100.000 AE e limitatamente alle tipologie di rifiuti liquidi e di fanghi derivanti dalle attività di trasformazione del comparto agro – alimentare e zootecnico, compatibili con i processi biologici di depurazione normalmente in uso presso i predetti impianti, l'Autorità competente può derogare alle modalità di applicazione delle particolari esigenze suddette, prevedendo lo smaltimento di rifiuti liquidi provenienti al di fuori dell'ambito ottimale di appartenenza."*

Necessario approfondimento presso la Regione. Ad ogni modo per "ambito ottimale di appartenenza" è da intendersi l'attuale ambito regionale essendo stato unificato sotto ATERSIR. In caso di "flussi" tra Regioni occorre definire convenzioni specifiche oppure ragionare sulla possibilità di far ricadere la località fuori Regione nel bacino di competenza ATERSIR (come ad es. è stato fatto per i comuni toscani di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola).

**TEMA 10)****DOMANDE AUA RECUPERO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE**

E' necessario omogeneizzare l'iter autorizzativo per il recupero dei fanghi di depurazione a beneficio dell'agricoltura. Ad oggi i provvedimenti rilasciati sono diversi: AIA, settoriali prorogate, AUA con durata biennale e AUA con durata di 15 anni.

L'attività suddetta dovrebbe rientrare nel campo di applicazione dell'AUA – che ha una durata di 15 anni - e prevedere un aggiornamento dei Piani di Distribuzione con frequenza di 3 – 5 anni (riferimento riunione di coordinamento tra il Servizio Difesa del Suolo della RER e le Province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara del Maggio 2015).

Anche gli stoccaggi, se non funzionalmente connessi con attività IPPC, dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del DPR 59/2013.

Nelle Province dove è effettuato il solo spandimento, e quindi non ci sono installazioni fisse, per le domande AUA non si ritiene necessario compilare i campi tipici degli impatti delle installazioni fisse (rumore, scarichi, ecc).

**ARPAE suggerisce di costituire un gruppo di lavoro specifico. Al riguardo chiederà a Confservizi i nominativi dei rappresentanti dei Gestori SII da coinvolgere.**

Un tema necessario da affrontare è quello della “regolarizzazione” delle fonti in uso qualora, per ragioni di vario tipo, ad oggi non sia presente l’atto di concessione.

Nei casi in cui la fonte sia già in uso da tempo al SII e nei fatti, quindi, vi è già una dimostrazione di esercizio della fonte in piena compatibilità ambientale, si propone di individuare un **metodo standard speditivo di “regolarizzazione”**, che ne disciplini in modo più semplice l’istruttoria, attraverso relazioni generali meno particolareggiate, con assunti di fatto rispetto all’impatto sul deflusso minimo vitale, sull’inquadramento idrogeologico e sullo stato delle fonti.

Dall’1 maggio 2016 i Servizi Tecnici di Bacino (STB) della Regione Emilia-Romagna sono stati soppressi e le loro funzioni demandate in parte alle Strutture autorizzazioni e concessioni (SAC) di ARPAE e in parte all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

All’**Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile** sono demandati i compiti riguardanti la prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza idraulica, servizio di piena, nonché il nullaosta idraulico, i pareri previsti dalla normativa di settore e le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale.

Alle **Strutture autorizzazioni e concessioni (SAC) di ARPAE** sono passate le competenze sulle aree demaniali per il rilascio delle concessioni; sulle risorse idriche per il rilascio delle concessioni.

Il rilascio delle concessioni di derivazione richiede un endo-procedimento fra le due strutture. E’ già in corso un processo di semplificazione che dovrebbe sostanzialmente definirsi entro il 2016. Ad es. si sta cercando di individuare le casistiche di procedimento per le quali il coinvolgimento dell’Agenzia di protezione civile si possa considerare non necessario e/o si possa attuare in modalità semplificata. ARPAE dichiara massimo impegno in questa direzione.

### **3 CONCLUSIONE**

Il presente verbale, condiviso e approvato dai partecipanti al seminario tecnico, rappresenta uno strumento di riferimento per attuare le scelte già condivise durante l'incontro e per pianificare le azioni e le attività che si renderanno necessarie per dare risposta ai temi per i quali è necessario effettuare ulteriori approfondimenti.